

Allegato A)
alla C.C. n. 20 del 28/05/2013

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

CAPO PRIMO – PRINCIPI GENERALI

1. Oggetto e finalità

1. Il Comune di Teolo, ai sensi dell'art. 8 del D.lvo 267/2000 e dell'art. 49 dello Statuto comunale, riconosce il ruolo dell'associazionismo e del volontariato come risorsa attiva del proprio territorio comunale, come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità locale; favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e delle organizzazioni e ne sostiene l'attività finalizzata a migliorare la qualità della vita dei cittadini.
2. A tal fine il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze amministrative ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, detta norme per la valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato.
3. Con il presente Regolamento il Comune stabilisce e detta i criteri e gli strumenti che favoriscono i rapporti tra il medesimo e le associazioni di volontariato, nella salvaguardia dell'autonomia delle associazioni e organizzazioni.

2. Albo Comunale delle associazioni

1. È istituito l'albo comunale delle associazioni articolato nei seguenti ambiti di settore:
 - a) interventi socio-assistenziali e sanitari;
 - b) attività di tutela e promozione della dignità e dei diritti umani, economia e lavoro, solidarietà internazionale ed impegno per la pace;
 - c) attività culturali, artistiche, ricreative, turistiche e sportive;
 - d) attività di tutela e promozione del territorio e dell'ambiente.
2. Non possono essere iscritti all'albo:
 - a) i partiti e movimenti politici;
 - b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria.
3. Una medesima associazione può, secondo il suo oggetto sociale, essere iscritta in più sezioni. Tale indicazione deve essere espressa al momento dell'iscrizione.

3. Iscrizione all'albo

1. Possono essere iscritte all'Albo Comunale le associazioni operanti da almeno 6 mesi in ambito comunale ed aventi sede in Teolo. Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni non aventi sede nel territorio che svolgono, in modo costante, attività in ambito comunale.

2. Il legale rappresentante dell'organizzazione, o persona dallo stesso delegata, dovrà presentare richiesta d'iscrizione indirizzata al Comune compilando l'apposito modulo predisposto dall'amministrazione comunale e reperibile sul sito www.comune.teolo.pd.it.

L'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno e risulta effettiva a seguito dell'accettazione della domanda.

3. La richiesta d'iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) fotocopia dell'atto costitutivo, risultante da scrittura privata registrata o da atto pubblico, e dello statuto da cui si evinca:
 - l'assenza di lucro;
 - la finalità di utilità sociale delle attività;

- la democraticità;
 - la sovranità; dell'assemblea dei soci e i criteri di ammissione ed esclusione degli stessi
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, sull'attività svolta almeno negli ultimi sei mesi con allegata la documentazione comprovante l'attività svolta nel territorio da almeno 6 mesi (depliant, brochure, volantini, ecc.);
 - d) bilancio consuntivo afferente l'esercizio finanziario precedente ed approvato dall'assemblea;
 - e) per le associazioni sportive, se esistente, copia dell'atto di filiazione a Federazioni e/o Enti di Promozione riconosciuti dal CONI;
 - f) per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, copia dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale tenuto dal CONI.
4. Le sezioni locali, espressioni autorizzate, di associazioni nazionali regionali e provinciali devono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione o statuto del livello superiore in cui la stessa risulta dichiarata.

Art. 4 - Accoglimento-diniego-cancellazione

1. L'accoglimento o il diniego della richiesta è disposto con atto del Responsabile del servizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Il Provvedimento di accoglimento o rigetto è comunicato dal Responsabile del servizio all'organizzazione di volontariato entro 15 giorni dalla sua emanazione.
3. La cancellazione dall'albo avviene nei seguenti casi:
 - a) su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale dell'assemblea;
 - b) in caso di perdita accertata dei requisiti di cui all'art. 3;
 - c) in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta.
4. La cancellazione dall'albo è disposta con atto del Responsabile del Servizio il quale ne darà comunicazione all'organizzazione entro 15 giorni dalla cancellazione.

Art. 5 - Revisione dell'albo

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione viene disposta una revisione triennale dell'albo stesso.
2. Ogni tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento le associazioni inviano all'Ufficio Protocollo del Comune una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti immutati, ovvero i documenti comprovanti le modificazioni intervenute nel corso del triennio, nonché la documentazione comprovante l'attività svolta nel territorio nel corso del triennio.
3. Nel caso in cui le associazioni non presentino la documentazione richiesta entro il termine stabilito il Responsabile del Servizio, previa diffida ad adempiere nei 30 giorni successivi, dispone la cancellazione dall'albo ai sensi del precedente art. 4.

Art. 6 - Pubblicità

L'albo comunale può essere consultato presso l'Ufficio Cultura comunale o sul sito internet istituzionale (www.comune.teoio.pd.it).

Art. 7 - Diritti delle associazioni

Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici, sale o attrezzature comunali e patrocini, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nei relativi regolamenti.

Art. 8 - Convenzioni

1. Il Comune può stipulare con le associazioni iscritte all'albo Comunale apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse e per la realizzazione di specifiche iniziative secondo la normativa vigente.
2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche ai fine di garantire il raccordo con i programmi del Comune;
 - l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;
 - la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
 - l'entità della prestazione del personale necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;
 - l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate, nei termini delle leggi vigenti;
 - le modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
 - l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta;
 - l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
 - gli impegni dell'Amministrazione.
3. La convenzione deve riservare al Comune il potere di vigilanza.

Art. 9 – Criteri di priorità per la stipula delle convenzioni

Nella scelta delle associazioni con cui stipulare convenzioni il Comune si attiene a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa delle associazioni, considerando in particolare:

- a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto della convenzione;
- b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi, di quantità e qualità del personale volontario;
- c) le offerte innovativo e/o sperimentali per lo svolgimento di servizi;
- d) il tipo e la qualità della formazione curata dall'organizzazione.

CAPO II - PARTECIPAZIONE

Art. 10 – Collaborazione e partecipazione

1. Le associazioni, all'atto della domanda di iscrizione all'Albo, manifestano la volontà di collaborare con l'Ente Comune nella presa in carico e risoluzione di problematiche afferenti al proprio settore d'intervento.
2. Le associazioni iscritte all'albo possono:
 - a) partecipare alla programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
 - b) proporre al comune, ciascuna per il proprio settore, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse.
3. La partecipazione si esprime attraverso i seguenti organismi.
 - consulta generale delle associazioni
 - consulta di ambito.

Art. 11 - Consulta generale delle associazioni

1. La consulta delle associazioni è costituita dal Sindaco, o un suo delegato, e dal rappresentante legale, o un suo delegato, di ogni associazione iscritta all'albo.

Hanno diritto di partecipare alle riunioni anche gli assessori nei cui ambiti di competenza rientrano i singoli argomenti dell'ordine del giorno di ciascuna seduta.

2. La consulta generale è convocata dal Sindaco, o da un suo delegato, almeno una volta l'anno. La convocazione è comunicata almeno 5 giorni prima della seduta mediante pec.
3. La consulta è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.
4. Le sedute della consulta sono valide, in prima convocazione con la presenza della metà dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/5 dei componenti.
5. Le decisioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Le associazioni iscritte in più sezioni dell'Albo hanno diritto ad un solo voto.

Art. 12 - Consulta di ambito

1. La consulta di ambito è costituita dal Sindaco, o un suo delegato, e dal rappresentante legale delle Associazioni iscritte nello stesso ambito o settore. Hanno diritto di partecipare alle riunioni anche gli assessori nei cui ambiti di competenza rientrano i singoli argomenti dell'ordine del giorno di ciascuna seduta.
2. La consulta generale è convocata dal Sindaco, o da un suo delegato, almeno una volta l'anno. La convocazione è comunicata almeno 5 giorni prima della seduta mediante pec.
3. La consulta è presieduta dal Sindaco da un suo delegato.
4. Le sedute della consulta sono valide, in prima convocazione con la presenza della metà dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/5 dei componenti.
5. Le decisioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

CAPO TERZO - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Norme finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intende abrogato il regolamento per l'istituzione dell'albo dei volontariato approvato con deliberazione di C.C. n. 75 del 05/10/1995.